

STUDIO LEGALE  
**AMODIO BASSI**  
**LAGO CASARTELLI**  
20122 MILANO VIA PRIVATA CESARE BATTISTI, 1  
TEL. 02.54.55.707 – 02.55.12.860 – 02.55.16.766  
FAX 02.55.01.77.74  
e-mail: info@studioamodio.com

AVV. PROF. ENNIO AMODIO  
EMERITO DI PROCEDURA PENALE  
NELLA UNIVERSITÀ DI MILANO  
AVV. MASSIMO BASSI  
AVV. PROF. NOVELLA GALANTINI  
ORDINARIO DI PROCEDURA PENALE  
NELLA UNIVERSITÀ DI MILANO  
AVV. ANNA LAGO  
AVV. GABRIELE CASARTELLI  
AVV. GIOVANNI GARBAGNATI  
AVV. MATTEO BANDELLO  
AVV. ANDREA GERMANI  
AVV. CAROLINA BARNHILL

**AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**  
**DEL TRIBUNALE DI ROMA**  
**Proc. n. 26698/2021 R.G.N.R**

*Opposizione alla richiesta di archiviazione*

(art. 410 c.p.p.)

Il sottoscritto avv. Gabriele Casartelli, difensore di BANDELLO prof. dott. Francesco, persona offesa nel procedimento in epigrafe a carico di PIOVELLA dott. Matteo, persona sottoposta ad indagini in ordine ai reati di calunnia e diffamazione, dichiara di

*opporsi*

alla richiesta di archiviazione presentata in data dal PM in data 4.8.2021, notificata in data 14 luglio 2022.

1. *Premessa.*

Il procedimento in oggetto riguarda le condotte calunniose e diffamatorie tenute dal dott. Matteo Piovella nei confronti del prof. Francesco Bandello, puntualmente descritte nell'atto di denuncia querela depositato in data 6.7.2021, da intendersi in questa sede integralmente richiamato.

## 2. *La richiesta di archiviazione del PM*

Il PM ha **erroneamente** chiesto l'archiviazione della *notitia criminis* sulla base delle seguenti considerazioni:

a) quanto alla contestazione di **calunnia**, poiché è stata chiesta l'archiviazione della posizione del prof. Avitabile nel proc. pen. n. 15682/21 rgnr Procura di Roma per il reato *ex art. 323 c.p.*, che costituiva il presupposto logico della calunnia a carico del prof. Bandello (incolpato da Piovella di avere appoggiato la nomina della moglie di Avitabile a professore universitario di seconda fascia di oftalmologia nel concorso di abilitazione nazionale del 2021, prestandosi a sostituire quest'ultimo, nominato membro della commissione in palese conflitto di interessi, nell'ambito di uno "scambio reciproco di favori"), detto reato non sarebbe configurabile, atteso che sarebbe in atti la prova che il Prof. Avitabile in realtà non ha fatto parte della commissione, che ha valutato anche la moglie, e che il prof. Bandello non è stato nominato in sua sostituzione. Tale circostanza, inoltre, escluderebbe che Piovella nutrisse un dolo diretto nell'incolpare il prof. Bandello di concorso nel reato di cui all'art. 323 c.p., a detta di Piovella commesso dal prof. Avitabile;

b) quanto alla **diffamazione**, secondo il PM la stessa non sarebbe configurabile in quanto il dott. Piovella si sarebbe limitato ad esprimere valutazioni critiche sull'operato del prof. Bandello, nella sua asserita "*funzione di rappresentante di categoria*", al fine di mettere a conoscenza tale operato non meglio precisati "*organismi di controllo*", senza addebitare al prof. Bandello alcuna condotta specifica.

Le conclusioni assunte dal PM sono destituite di fondamento, in quanto frutto, da un lato, di una erronea applicazione della legge penale e, dall'altro, di travisamento dei fatti.

## 3. *Le ragioni che dimostrano l'infondatezza della richiesta di archiviazione quanto alla calunnia.*

Iniziando dall'addebito di calunnia, pare di capire che il PM segua questo ragionamento: poiché il prof. Bandello è stato accusato da Piovella di avere concorso nel reato di abuso di ufficio commesso dal prof. Avitabile, accettando di sostituire quest'ultimo (in una logica di scambio di favori) quale membro della commissione di abilitazione nazionale del 2021 per professori di seconda fascia in oftalmologia, ma è

altresì risultato che questa circostanza non sia vera, allora non vi sarebbe spazio per affermare la calunnia ai danni del prof. Bandello, dal momento che in caso di esercizio dell'azione penale nei confronti di quest'ultimo per il reato di abuso di ufficio, egli sarebbe sicuramente assolto perché il fatto non è vero.

Orbene, l'iter argomentativo seguito dal PM non fa buon governo dei principi costantemente affermati dagli interpreti in materia di elemento oggettivo del reato di calunnia. Come è noto, infatti, secondo l'orientamento assolutamente granitico della Corte di cassazione, “il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo e, quindi, è sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo una falsa accusa che, essendo astrattamente configurabile come "notitia criminis" in quanto a prima vista non manifestamente inverosimile, sia pertanto idonea all'apertura delle indagini preliminari, risultando del tutto irrilevante il fatto che le stesse si siano successivamente concluse con un decreto di archiviazione (tra le tante, Sez. 6, n. 48525 del 05/11/2003, omissis, Rv. 228542). Quindi indipendentemente dalle valutazioni del P.M. avanzate in sede di richiesta di archiviazione dalla stessa archiviazione, quel che rilevava pur sempre era l'idoneità valutata ex ante della denuncia a far avviare le indagini penali” (così, da ultimo, tra le tante, Cass., VI, sentenza n. 36211 del 16 dicembre 2020).

Nel caso di specie non vi è alcun dubbio che le affermazioni calunniose fatte dal dott. Piovella nei confronti del prof. Bandello, nella denuncia-querela presentata nei confronti del prof. Avitabile per il reato ex art. 323 c.p., fossero idonee all'apertura di indagini nei confronti del prof. Bandello per il concorso nel medesimo reato, tanto è vero che la denuncia-querela presentata nei confronti del prof. Avitabile per il reato di abuso di ufficio in relazione al concorso in cui la moglie concorreva per il posto di professore di seconda fascia di oftalmologia è stata iscritta nel registro delle notizie di reato della Procura di Roma con il n. 15682/21 a carico di Avitabile e non anche nei confronti del prof. Bandello per il semplice fatto che il dott. Piovella aveva espressamente indirizzato la sua iniziativa penale nei confronti del solo prof. Avitabile, denunciando espressamente quest'ultimo. È quindi solo frutto di una circostanza del tutto contingente (gli accertamenti nel frattempo condotti nei confronti del prof. Avitabile nell'ambito del proc. pen. n. 15682/21, conclusosi con una richiesta di archiviazione) che non sia stato aperto un processo per il reato di cui all'art. 323 c.p. anche nei confronti del prof.

Bandello, relativamente alla vicenda del concorso che ha visto coinvolta la moglie del prof. Avitabile.

Per quanto detto, però, ciò non elide il rilievo penale della condotta di Piovella. Non vi può esser alcun dubbio, infatti, che quanto pubblicamente esternato in modo illegittimo da Piovella nei confronti del prof. Bandello nel corpo della denuncia-querela a suo tempo presentata nominativamente nei confronti del prof. Avitabile costituisca oggettivamente una falsa accusa anche nei confronti del prof. Bandello, astrattamente configurabile come "*notitia criminis*", **in quanto a prima vista non manifestamente inverosimile**, dunque idonea a costituire l'elemento oggettivo della fattispecie di cui all'art. 368 c.p., a prescindere da quelle che avrebbe potuto essere l'esito delle relative indagini, elemento del tutto irrilevante per la configurabilità della calunnia.

Quanto all'elemento soggettivo, poi, è sufficiente osservare che gli accertamenti condotti nell'ambito del procedimento contro il prof. Avitabile, che hanno permesso di accertare la falsità a tutto tondo dell'accusa mossa dal dott. Piovella, dimostrano in modo inequivocabile l'esistenza di un dolo diretto di rappresentare il falso, posto che, all'evidenza egli ha scientemente raccontato circostanze non vere. Né dagli atti emergono fatti atti a provare che la sua dimensione cognitiva fosse quella del semplice dubbio.

In sintesi, le argomentazioni utilizzate dal PM per chiedere l'archiviazione della notizia di reato in ordine alla calunnia in danno del prof. Bandello sono prive di fondamento. Si insta, dunque, affinché la SV voglia ordinare al PM la formulazione dell'imputazione coatta *ex art. 409 comma 5 c.p.p.*

*4. Le ragioni che dimostrano l'infondatezza della richiesta di archiviazione quanto alla diffamazione.*

L'azione penale va esercitata nei confronti del dott. Piovella anche in ordine al reato di diffamazione.

Come specificato in querela, la diffamazione nei confronti del prof. Bandello appare pacificamente integrata dalla propalazione dell'atto di denuncia-querela nei confronti del prof. Avitabile, nel quale anche il prof. Bandello viene nella sostanza accusato di avere concorso nel reato di abuso di ufficio, asseritamente posto in essere da Avitabile.

Tale propalazione è avvenuta mediante la trasmissione del predetto atto di denuncia querela quale allegato telematico ad una comunicazione inviata dal dott. Matteo Piovella ai Ministri Onorevoli Messa, Speranza, Brunetta e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On.le Garolfi, condotta nella quale è ravvisabile la propalazione della notizia diffamatoria, in quanto oggettivamente contraria a verità.

L'atto è prevenuto, inoltre, certamente nella conoscenza del Collegio Nazionale dei Professori Ordinari di Oftalmologia (CONPROSO), dal momento che il suo Presidente, prof. Edoardo Midenà, lo ha trasmesso a tutti i componenti del Collegio, compreso il prof. Bandello, con messaggio mail del 9 aprile 2021, in vista della riunione del Conproso tenutasi il successivo 11 aprile 2021, con tutte le intuibili conseguenze del caso con riguardo alla lesione della reputazione del prof. Bandello.

Ora, il PM sostiene che non vi sarebbe diffamazione per il fatto che Piovella sia sarebbe limitato, nella sua "*funzione di rappresentante di categoria*", ad esprimere valutazioni critiche sull'operato di Bandello, portandone a conoscenza non meglio precisati "*organismi di controllo*". Con il che, sembra quasi invocarsi l'esercizio del diritto critica di cui, francamente, appare evidente l'insussistenza.

In primo luogo, accusare falsamente una persona di avere concorso in un reato in un atto diretto all'autorità giudiziaria ed a terzi non pare condotta riconducibile alla dimensione delle semplici "*valutazioni critiche*", essendo, al contrario, *tout court* espressione rispettivamente di calunnia e di diffamazione.

In secondo luogo, non si comprende da dove l'organo di accusa abbia tratto la convinzione che il dott. Piovella sia soggetto che eserciterebbe "*funzione di rappresentanza di categoria*". Ammesso e non concesso che egli abbia davvero tenuto le sue condotte nel nome e nell'interesse della SOI (Società di Oftalmologia Italiana) e non nel proprio esclusivo interesse personale, giova osservare che detto ente è una semplice associazione, alla quale possono liberamente aderire o meno gli oftalmologi italiani, che certamente non può assurgere al ruolo di rappresentanza della categoria di tutti gli oftalmologi italiani, sol perché così pretenderebbe il dott. Piovella. Non è un caso che infatti esistano numerose altre associazioni di medici oculisti, che rappresentano numerosi altri oftalmologi che non si riconoscono nel *modus agendi* del Presidente di SOI. Sul punto, si chiede di assumere a sommarie informazioni il prof. Romolo Apolloni, primario di Oftalmologia dell'Ospedale Sant'Eugenio di Roma, che

potrà confermare come SOI non svolga in concreto alcun potere di rappresentare gli interessi della categoria degli oftalmologi italiani e spiegare quali siano in realtà le ragioni che hanno condotto e conducono tuttora il dott. Piovella a intraprendere strumentalmente infondate iniziative in sede penale del tipo di quella che ha originato il presente procedimento.

Da ultimo, l'argomentare del pubblico ministero diviene davvero paradossale là dove, da ultimo, nel richiedere l'archiviazione del procedimento per il reato di diffamazione, si spinge ad affermare che il querelante Piovella non avrebbe *«addebitato falsamente condotte specifiche, ma solo sollecitato un controllo»*. È infatti vero esattamente il contrario. Come si è visto, alla comunicazione trasmessa in data 17.3.2021 dal dott. Piovella ai massimi vertici del nostro Paese in ambito di Università, Sanità e Pubblica Amministrazione, costui ha allegato l'atto di denuncia querela del 25.2.2021 nel quale si afferma *expressis verbis*, che il prof. Bandello si sarebbe prestato a sostituire il prof. Avitabile quale membro della commissione di abilitazione nazionale del 2021 per professori di seconda fascia in oftalmologia (settore concorsuale 06/F2 – Malattie dell'apparato visivo), al fine di favorire una candidata (la moglie del prof. Avitabile), in una logica di scambio di favori: *«se Avitabile sarà gentile con il prof. Bandello, a sua volta questi sarà gentile con il Prof. Avitabile»*. Contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal PM, la condotta addebitata falsamente al prof. Bandello è talmente precisa da essere certamente idonea a ledere la reputazione dello stesso al cospetto di Ministri e colleghi (Collegio Nazionale dei Professori Ordinari di Oftalmologia CONPROSO).

##### *5. Attività investigativa suppletiva da svolgere.*

Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *«in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, alla parte offesa deve essere riconosciuta la facoltà di contrastare la richiesta di archiviazione non solo per il profilo della completezza delle indagini, ma anche per quello della fondatezza della notizia di reato; ciò comporta che, laddove non vi sia luogo ad ulteriori accertamenti, le censure dell'opponente possono essere comunque rivolte al contenuto della richiesta in ordine a quest'ultimo aspetto. Ne consegue che l'indicazione delle investigazioni suppletive non è condizione*

*necessaria di ammissibilità dell'opposizione»* (tra le tante Sez. V, n. 13676 del 17.1.2011, Rv. 250161).

Ad ogni modo, per completezza, per quanto concerne l'attività suppletiva di indagine da svolgere, si chiede l'escussione a teste del prof. Romolo Apolloni c/o Ospedale Sant'Eugenio di Roma, piazzale dell'Umanesimo, 10, il quale potrà riferire sulla attività della SOI, sul ruolo del dott. Piovella in detta associazione nonché sulle ragioni che hanno indotto il Piovella a tenere le condotte calunniose e diffamatorie oggetto del presente procedimento in danno del prof. Bandello.

#### *6. Conclusioni.*

Per le ragioni illustrate si chiede che la S.V., respinta la richiesta di archiviazione del P.M. voglia, in via principale, disporre l'imputazione coatta dell'indagato e, in via subordinata, ordinare al PM di svolgere le attività di indagine più sopra indicate.

Con osservanza,

Milano, 4 luglio 2022

avv. Gabriele Casartelli

Firmato digitalmente da: CASARTELLI GABRIELE  
Data: 04/07/2022 11:34:59